

Corte di Cassazione Penale sezione VI, sentenza n. 13688 del 6 maggio 2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 16 ottobre 2017 che condannava M. per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M. deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione agli articoli 178, 179, 161, comma 3, e 171 cod. proc. pen. con riferimento alla nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica del decreto di citazione e ha avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento penale solo a seguito della citazione a comparire in qualità di testimone del padre. L'imputato indicava correttamente le proprie generalità e la propria residenza ed eleggeva domicilio presso la sua residenza in Messina. Lo stesso non nominava alcun difensore di fiducia. I verbalizzanti, tuttavia, commettevano un errore nel compilare l'intestazione del verbale di identificazione. Come si evince dalla lettura dello stesso, viene riportato un indirizzo di residenza diverso, essendosi confuso l'interno con il numero civico. L'ufficiale giudiziario, limitandosi a leggere l'intestazione del verbale, ripeteva l'errore e perciò dichiarava di non avere rinvenuto alcuno all'indicato domicilio, provvedendo all'invio della raccomandata. Il medesimo errore si ripeteva con l'invio della raccomandata in cui veniva anche trascritto erroneamente il cognome dell'imputato. La consegna non si perfezionava per irreperibilità del destinatario e la notifica veniva eseguita ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. Si è così verificata una nullità di ordine generale a regime assoluto. Anche a volere ritenere tale nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa è stata rilevata tempestivamente all'udienza del 16 ottobre 2017 ed erroneamente rigettata dal giudice di prime cure perché ritenuta manifestamente infondata.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 337 cod. pen. La frase utilizzata dall'imputato: "mio padre è della Guardia di Finanza, voi non mi potete sequestrare ... Ora lo faccio venire e vi faccio vedere io" è inidonea ad integrare reato di resistenza a pubblico ufficiale non potendo incutere timore e coartare la volontà del destinatario.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 341-bis cod. pen. Solo laddove vi è prova della presenza di più persone e risulti accertata tale circostanza è stato ritenuto sufficiente a far integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti. Nel caso di specie la Corte d'appello si limita ad affermare che vi erano più persone affacciate dei balconi e che non è necessario che queste abbiano percepito specificamente le espressioni oltraggiose usate, ma che abbiano potuto intenderle.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo è infondato. Come evidenziato dalla Corte di appello nel caso di specie non è ravvisabile alcuna nullità, essendo la notifica della citazione dell'imputato regolare, posto che anche nella intestazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio firmato dal ricorrente viene indicato negli stessi termini l'indirizzo ove la stessa è stata effettuata. In ogni caso, il numero della palazzina è corretto (palazzina 19), e in quella palazzina è stata effettuata regolarmente la notifica. Si indica semplicemente n. 18 anziché int. 18, ma ciò non può avere evidentemente indotto in errore l'ufficiale giudiziario, il quale si è limitato a dare atto che nessuno era stato reperito alla palazzina 19 e non invece che non risultava nessuno con quelle generalità. Proprio in considerazione di ciò si è correttamente effettuata la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Come correttamente sottolineato dalla Corte di appello, appare poi ininfluyente la circostanza che la seconda notifica fu effettuata con l'indicazione di un nominativo storpiato (M. anziché M.) e che impropriamente l'imputato sia indicato, anziché come assente, come irreperibile.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Mette conto evidenziare che, se non vi è dubbio che per integrare il reato di resistenza non si richiede che sia in concreto impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la violenza o minaccia usata dall'agente sia potenzialmente idonea ad impedire o ostacolare il compimento di un atto di ufficio o di servizio, è dato altrettanto incontrovertito che il dolo specifico del reato di cui all'art. 337 c.p. debba concretizzarsi nel fine di impedire od ostacolare l'attività propria di un pubblico ufficio o servizio (Sez. 6, n. 17919 del 12/04/2013, Celentano, Rv. 256475). Costituisce, infatti, ius receptum nella consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale il reato di resistenza a pubblico ufficiale è tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico, come volontà diretta ad impedire la libertà d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, talché la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto idoneamente ed univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio intrapreso da chi ne aveva facoltà (così, tra le tante: Sez. 6, n. 46 del 15/01/1970, Macrì Rv. 114631). Alla luce di tale regola iuris, risulta palese la carica intimidatrice che ebbe la frase pronunciata dall'imputato all'indirizzo dei due carabinieri che, nel doveroso esercizio dei compiti di istituto, gli avevano contestato la violazione di norme del Codice della Strada che comportavano il sequestro del motorino su cui viaggiava senza casco: e ciò perché il prevenuto non si limitò a rifiutare la consegna spontanea di quel bene, atteggiamento, questo sì, che avrebbe avuto la valenza di mero atto di disobbedienza, ma si oppose di fatto al sequestro da parte dei pubblici ufficiali operanti con atteggiamento apertamente minaccioso, dato che disse loro che non potevano procedere a sequestro e che se lo avessero fatto avrebbe chiamato il padre che apparteneva alla guardia di Finanza e che "avrebbe fatto vedere loro", frase certamente capace di incutere timore e di coartare la volontà dei destinatari. Nella vicenda la condotta dell'imputato - come correttamente motivato dai giudici di merito - ha integrato inoppugnabilmente i profili soggettivi ed oggettivi del contestato delitto e le argomentazioni della decisione impugnata, prive di vizi logico-giuridici hanno dato puntualmente conto dell'iter che ha supportato la decisione di condanna, non censurabile, mediante una diversa ed alternativa lettura della scansione degli eventi, attesa la coerenza dell'apparato motivazionale.

4. Il secondo motivo merita accoglimento.

4.1. Occorre evidenziare che, se per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546), è pur sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma citata. Nel caso in esame, invece, non viene evidenziata la presenza delle stesse. Infatti, la sentenza di primo grado asserisce apoditticamente che le offese sono state pronunciate alla presenza di più persone. Invece, la Corte di appello evidenzia la presenza di più persone alla finestra ma non precisa su quali basi si potesse ritenere che queste fossero in grado di percepire le espressioni oltraggiose e, pertanto, la sua sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen. la pena può essere rideterminata decurtando dalla pena finale di mesi cinque di reclusione, quella inflitta per il reato di oltraggio pari ad un mese.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) e ridetermina la pena nella misura di mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.